



www.rottferr.it - E-mail: info@rottferr.it - pec: rottferr@certificazioneposta.it

RECUPERO FERRO - METALLI - CARTA - PLASTICA - LEGNO - RAEE
DEMOLIZIONI INDUSTRIALI

Cod. Fisc. - P.IVA - Reg. Impr UD 02036080303
Cap. Soc Euro 500.000,00 I.V.

Spett.le
Direzione Centrale Ambiente ed Energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
Via Giulia 75/1
34121 Trieste

Lauzacco, 23 Agosto 2016

OGGETTO: Osservazioni CLIR – Consultazione Pubblica relativa al Decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres. del. 15 giugno 2016 “Delibera della Regione Friuli Venezia Giulia 9 ottobre 2015 nr. 1988 – “Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti”

In qualità di azienda presente con un impianto dal 01/04/1998 nella Provincia di Udine e dal settembre 2014 con un altro impianto nella Provincia di Pordenone, entrambi nell'ambito del Settore della Raccolta, Recupero, Commercio ed intermediazione dei Rottami Metallici Ferrosi e non Ferrosi, con la presente si intende presentare le nostre osservazioni in merito al Decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres. Dd. 15 giugno 2016, con particolare riferimento ai “Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti”.

In particolare intendiamo evidenziare la nostra preoccupazione in relazione alla D.G.R. n. 1988, del 9 ottobre 2015, per quanto riguarda i criteri localizzativi degli Impianti di Trattamento e Recupero di Rifiuti, nella parte in cui dispongono un c.d. “livello di tutela” di 100 metri di distanza da “case sparse” e da “centri abitati” in quanto pensiamo che esporrà entrambi i nostri Impianti di Recupero a future e concrete difficoltà essendo l'impianto di Pordenone situato di certo entro tale limite, mentre quello di Udine dovrebbe essere al limite. Infatti, l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi non è limitata ai progetti di nuovi Impianti di Recupero (tra cui Recupero Metalli, trattamento RAEE, Autodemolizione), bensì anche ai progetti di varianti sostanziali di Impianti già esistenti.

Esiste però in noi il timore che ogni variazione quali-quantitativa comporti la necessaria e successiva variante sostanziale che, visto il posizionamento degli impianti, comporti ulteriori aggravii gestionali, facendo optare l'azienda per una staticità controproducente per il mercato attuale, non permettendo così a raggiungere i precisi obiettivi di sviluppo portati avanti dalla Commissione UE attraverso la Circular Economy.

~~Senza tener conto che un eventuale spostamento dell'impianto, viste le necessità normative, tecniche e tecnologiche della gestione rifiuti comporti un investimento non sostenibile dall'azienda.~~

Nonostante si apprezzi il fatto che nel Capitolo 3.3. “Ambito di applicazione dei criteri localizzativi” del presente D.P.Reg., e anche nell'Allegato 2, si specifica che nel caso di impianti già esistenti, il D.P.Reg. non si applica fintantoché non viene chiesta una variante sostanziale dello stesso. Qualora, poi, dovessero emergere criteri escludenti per impianti già esistenti, lo stesso potrà continuare ad operare, non avendo il documento carattere retroattivo, senza che si preveda la ricollocazione dell'impianto; ed in fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione potrà essere valutata la necessità di effettuare interventi di mitigazione ambientale e di introdurre opportuni presidi al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare, la preoccupazione permane.

Sede Certificata REA N. 230753 CCIAA UD

Viale Grado, 142 - LAUZACCO - 33050 PAVIA DI UDINE - Tel. 0432.675241 - Fax 0432.655126

Unità Locale REA N. 102961 CCIAA PN

Viale Venezia, 123 - 33170 PORDENONE - Tel. 0434.541164 - Tel. 0434.541518 - Fax 0434.537053

Sulla base delle nostre esperienze, secondo noi, al fine di ridurre al minimo valutazioni disarmoniche da parte delle singole Provincie, garantire la dovuta certezza giuridica nonché la parità di trattamento dei diversi impianti di recupero, sarebbe opportuno indicare, fosse anche a titolo esemplificativo, quali possano essere gli interventi di mitigazione e gli opportuni presidi, questo anche al fine di mantenere un pari livello di concorrenzialità fra le diverse aziende presenti nel territorio.

Poiché al di là del c.d. "Livello Escludente", la Delibera declina anche le ulteriori due ipotesi di Livello di "Attenzione Limitante" e "Attenzione Cautelativa" si chiede di chiarire se gli Impianti già esistenti che fossero localizzati alle distanze indicate, ad esempio, nella Tabella 8 A (Distanza dai centri abitati) e 8 B (Distanza da case sparse), comportando Livelli di Attenzione Limitante o Attenzione Cautelativa, debbano presentare la medesima documentazione ivi elencata per i nuovi Impianti, ossia:

- nell'ipotesi di Attenzione Cautelativa dovrebbero presentare alla Provincia un progetto che, tra l'altro, individui "opportuni interventi di mitigazione" degli impatti, in relazione alla tutela della popolazione";
- nell'ipotesi di Livello di Attenzione Limitante l'Impianto dovrà redigere "un'analisi puntuale atta ad escludere eventuali rischi di interferenza con le case sparse ed evidenziare gli interventi di mitigazione".

Pare necessario una definitiva indicazione regionale in merito.

Si evidenzia che qualora gli Impianti già localizzati fossero, comunque, obbligati a presentare detta documentazione, in sede di richiesta di variazione sostanziale, non pare siano stati identificati puntualmente i documenti, le modalità di misurazione e valutazione, i progetti di intervento che un Impianto dovrebbe presentare per escludere i rischi di interferenza con le abitazioni e le azioni da porre in essere per la mitigazione degli impatti dell'Impianto.

Oppure se dovrà essere l'Impianto che, senza alcuna precisa indicazione regionale in merito, dovrà farsi carico di comprovare documentalmente, tramite un'analisi puntuale, la propria non interferenza e/o apportare interventi di mitigazione degli impatti con la popolazione circostante.

A nostro parere la certezza di diritto pare carente in merito; il fatto che il Decreto non declini i criteri atti a mitigare gli impatti con le abitazioni circostanti e i criteri per escludere i rischi di interferenza pone due ordini di problemi: da un lato l'incertezza circa i documenti da presentare, dall'altro la potenziale richiesta di documentazione differente in capo a ciascuna Provincia, evidenziando l'inevitabile arbitrarietà, conseguenza della mancata definizione dei criteri citati e dei relativi documenti.

Preme evidenziare che le nostre aziende forniscono principalmente rottami metallici alle acciaierie e fonderie della Regione Friuli Venezia Giulia, quali ABS Spa, Gruppo Cividale Spa e Ferriere Nord Spa, e un aggravarsi delle condizioni gestionali oltre all'aggravarsi delle attuali condizioni di mercato che tormentano la siderurgia nazionale, renderebbe difficile il proseguimento dell'attività.

La crisi economica ha inoltre comportato alle aziende operanti nel nostro settore ad un rapido adattamento alle esigenze del mercato, che talvolta comportano la necessità di aggiungere ulteriori tipi di rifiuti e/o ulteriori lavorazioni al fine che l'azienda rimanga competitiva e possa sostenere le spese necessarie a mantenerla in attività nel rispetto delle norme.

Ringraziando per l'attenzione con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ROTT-FERR srl

Il legale rappresentante

Cum Gabriella

